



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Stefano SIRAGUSA | Presidente              |
| Marco VILLANI    | Consigliere             |
| Giovanni GUIDA   | Consigliere             |
| Ilio CICERI      | Consigliere             |
| Bruno LOMAZZI    | Referendario (relatore) |
| Matteo SANTUCCI  | Referendario            |
| Andrea DI RENZO  | Referendario            |

nella Camera di consiglio del 6 aprile 2022, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2019 e 2020 del **Comune di Civitaquana (TE)**, ha assunto la seguente

#### DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro"*

*organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *"Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti"* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 28 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, di approvazione delle Linee guida e del questionario, *"cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2019"*;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, di approvazione delle linee guida e del questionario *"cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2020"*;

vista la deliberazione dell'11 dicembre 2020, n. 288/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2019 al 25 febbraio 2021;

vista la deliberazione del 6 agosto 2021 n. 297/2021/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2020 al 30 novembre 2021;

vista la deliberazione dell'11 febbraio 2021, n. 14/2021/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma delle attività di controllo per l'anno 2021;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 2 febbraio 2022, n. 1;

vista l'ordinanza del 05 aprile 2022, n. 19/2022, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Bruno LOMAZZI;

## FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le relazioni sui rendiconti 2019 e 2020 del Comune di Civitaquana (1218 abitanti), acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te, rispettivamente in data 25 febbraio 2021 (prot. n. 1884) e in data 2 marzo 2022 (prot. n. 750).

L'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, l'adozione di misure correttive.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità, all'andamento dei residui e all'esposizione debitoria.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti e obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti. Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

## DIRITTO

### **1. Quadro normativo di riferimento.**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, della l. n. 266 del 2005, come modificato dal d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e la presenza di gravi irregolarità contabili potenzialmente suscettibili di pregiudicare, anche prospetticamente, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012,

n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità finanziaria-contabile (cfr. Corte cost. sent. n. 39/2014), alla deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve far seguito idonea presa d'atto del Consiglio comunale.

## **2. Equilibri di bilancio.**

In primo luogo, si rileva l'approvazione oltre i termini prefissati dal Legislatore del rendiconto 2019 (termine prorogato al 30 giugno 2020 a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 art. 107 del d. l. 17 marzo n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) con Deliberazione di Consiglio comunale del 13 luglio 2020 n. 12. Il rendiconto 2020 è stato approvato con Deliberazione di consiglio comunale del 22 giugno 2021 n. 16, anch'esso oltre i termini previsti (proroga 31 maggio 2021 disposta con il decreto-legge n. 56 del 2021).

Al riguardo, si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente. Il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di difficoltà dell'ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano la materia di riferimento. In particolare, in merito alle conseguenze *ex lege* derivanti dalla tardiva approvazione del rendiconto, si rimanda alla deliberazione n. 26/2022 della Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna.

In merito alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che *"a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le*

città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118". Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011. L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2019, il Decreto MEF 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i 3 saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza,
- W2 Equilibrio di bilancio,
- W3 Equilibrio complessivo.

Tali valori W1, W2 e W3, sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La verifica degli equilibri individuati dal citato decreto viene rappresentata nella tabella che segue.

Equilibrio complessivo. Esercizio 2019

|  | Parte corrente (O) | Parte capitale (Z) | TOTALE (O+Z) |
|--|--------------------|--------------------|--------------|
| Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)                           | 153.924,23         | 50.759,80          | 204.684,03   |
| Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)     | 100.535,00         | 0,00               | 100.535,00   |
| Risorse vincolate nel bilancio (-)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00         |
| Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)                            | 53.389,23          | 50.759,80          | 104.149,03   |
| Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-) | 49.204,98          | 0,00               | 49.204,98    |
| Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)                            | 4.184,25           | 50.759,80          | 54.944,05    |

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Il prospetto illustra l'equilibrio complessivo che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura

dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Dai dati esposti in tabella, si evince che l'Ente, presenta un risultato di competenza dell'esercizio positivo (W1 euro 204.684,03), derivante dalla somma algebrica tra il saldo di parte corrente pari a euro 153.924,23 (O1) e quello di parte capitale pari a euro 50.759,80 (Z1).

Il risultato di parte corrente (O1) dell'esercizio (euro 153.924,23) deriva dal saldo positivo tra entrate e spese correnti, unitamente alla quota di rimborso dei mutui, alla quota da disavanzo da riaccertamento straordinario e alla gestione del fondo pluriennale.

L'equilibrio complessivo di parte corrente, che risulta pari a euro 4.184,25 (O3), è il risultato della somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente pari a euro 53.389,23 (O2) e la variazione degli accantonamenti di parte corrente compiuta in sede di rendiconto (-49.204,98).

Considerando anche i risultati della gestione di parte capitale (Z2 e Z3 pari, entrambi, a euro 50.759,80) si determinano i seguenti saldi finali: W2 Equilibrio di bilancio pari a euro 104.149,03; W3 Equilibrio complessivo euro 54.944,05.

Nell'esercizio 2020 si registrano i valori che seguono.

Equilibrio complessivo. Esercizio 2020

|  | Parte corrente (O) | Parte capitale (Z) | TOTALE (O+Z) |
|--|--------------------|--------------------|--------------|
| Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)                           | 155.352,49         | -22.698,66         | 132.653,83   |
| Risorse accantonate stanziato nel bilancio d'esercizio (-)     | 78.200,00          | 0,00               | 78.200,00    |
| Risorse vincolate nel bilancio (-)                             | 47.677,56          | 0,00               | 47.677,56    |
| Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)                            | 29.474,93          | -22.698,66         | 6.776,27     |
| Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-) | -1.630,00          | 0,00               | -1.630,00    |
| Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)                            | 31.104,93          | -22.698,66         | 8.406,27     |

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Rispetto all'esercizio precedente si rileva un miglioramento dell'equilibrio complessivo di parte corrente (W3), mentre per quanto riguarda la gestione di parte capitale il risultato di competenza (Z1) assume un valore pari a euro -22.698,66 derivante dal saldo negativo della gestione del fondo pluriennale (-141.474,90) che non subisce mutazioni in quanto l'importo delle variazioni delle somme stanziato (accantonate e vincolate in bilancio) e quello degli accantonamenti effettuati in sede di rendiconto risultano pari a zero e quindi anche i parametri Z2 e Z3 presentano entrambi lo stesso importo (-22.698,66).

Al riguardo la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio

complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

I principi di sana e corretta gestione impongono all'ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie. In relazione a questa esigenza, l'articolo 162, comma 6, del Tuel, stabilisce che la gestione corrente deve essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo eccezioni previste dalla legge.

In entrambi gli esercizi di riferimento è stata rispettata la previsione di cui all'art. 1, comma 821 della L. 145 del 2018, in quanto, il Comune ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio positivo, tale per cui si può considerare in equilibrio finanziario. In particolare, si evidenzia che l'Ente riesce a garantire nell'esercizio 2020 il saldo positivo dell'equilibrio di bilancio e di quello complessivo, ragion per cui assicura l'integrale copertura degli impegni, oltre che dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti.

La Sezione ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento discendente dal dettato costituzionale contenuto nell'articolo 81 Cost., elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli enti locali.

### **3. Risultato di amministrazione e sua composizione.**

Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e ridotto dei residui passivi. Tale risultato va diminuito delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e spesa in conto capitale.

Il fondo pluriennale vincolato generato dalla gestione 2020 è pari ad euro 277.295,38 interamente di parte capitale.

L'importo del suddetto risultato è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Di seguito si riportano la tabella sul risultato di amministrazione e quella relativa alla sua composizione.

Risultato di amministrazione

|  | Gestione 2019 |              |              | Gestione 2020 |              |              |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|  | residui       | competenza   | totale       | residui       | competenza   | totale       |
| Fondo cassa all' 1/1                             |               |              | 497.707,36   |               |              | 665.901,42   |
| Riscossioni                                      | 91.031,71     | 1.957.617,24 | 2.048.648,95 | 441.023,34    | 1.295.657,63 | 1.736.680,97 |
| Pagamenti  | 412.967,84    | 1.467.487,05 | 1.880.454,89 | 713.293,41    | 832.184,25   | 1.545.477,66 |
| saldo di cassa al 31/12                          |               |              | 665.901,42   |               |              | 857.104,73   |
| Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate |               |              | 0,00         |               |              | 0,00         |
| Fondo cassa al 31/12                             |               |              | 665.901,42   |               |              | 857.104,73   |
| Residui attivi                                   | 433.551,41    | 683.778,02   | 1.117.329,43 | 666.447,11    | 668.257,52   | 1.334.704,63 |
| Residui passivi                                  | 209.348,06    | 1.157.624,99 | 1.366.973,05 | 615.929,38    | 868.836,17   | 1.484.765,55 |
| FPV spesa corrente                               |               |              | 0,00         |               |              | 0,00         |
| FPV spesa conto capitale                         |               |              | 135.820,48   |               |              | 277.295,38   |
| Risultato di amministrazione al 31/12            |               |              | 280.437,32   |               |              | 429.748,43   |

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Il risultato di amministrazione al netto delle somme accantonate e vincolate presenta la seguente evoluzione:

Composizione risultato di amministrazione

|  | 2018        | 2019        | 2020       |
|--|-------------|-------------|------------|
| Risultato di amministrazione                   | 86.035,84   | 280.437,32  | 429.748,43 |
| Accantonamenti                                 | 213.943,33  | 318.348,31  | 394.918,31 |
| Vincoli  | 11.000,00   | 52.302,05   | 111.365,61 |
| parte destinata agli investimenti              | 0,00        | 34.727,52   | 18.879,65  |
| Risultato di amministrazione parte disponibile | -138.907,49 | -124.940,56 | -95.415,14 |

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Il disavanzo di amministrazione che si rileva in entrambi gli esercizi, così come già specificato nella precedente deliberazione n. 27/2021/PRSE relativa all'analisi dei rendiconti 2015/2018, deriva esclusivamente dal riaccertamento straordinario dei residui, approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 21 in data 30 aprile 2015, dal quale è scaturito un risultato di amministrazione (parte disponibile) negativo pari ad euro -187.705,45. Con la delibera di Consiglio n. 7 del 16 giugno 2015 è stato deciso di ripianare tale disavanzo in un periodo massimo di 30 anni, con una quota annua da recuperare pari a euro 6.256,84 che negli esercizi 2019 e 2020 risulta regolarmente imputata in parte spesa e recuperata.

La parte accantonata risulta così ripartita:

Distribuzione degli accantonamenti

|  | 2018       | 2019       | 2020       |
|--|------------|------------|------------|
| FCDE – Fondo Crediti Dubbia Esigibilità      | 168.608,33 | 305.523,31 | 366.308,31 |
| Accantonamenti per oneri da contenzioso      | 42.000,00  | 10.000,00  | 24.000,00  |
| Accantonamenti per aumenti contrattuali      |            | 2.000,00   | 4.000,00   |
| Accantonamenti per indennità di fine mandato | 3.335,00   | 825,00     | 610,00     |
| Totale                                       | 213.943,33 | 318.348,31 | 394.918,31 |

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Le somme destinate al FCDE calcolate, così come dichiarato dal Revisore nella relazione al



bilancio, con il metodo ordinario, rappresentano rispettivamente il 71 per cento e il 68 per cento del totale dei residui attivi presenti sul titolo primo e terzo negli esercizi 2019 e 2020. Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo nel rendiconto 2020, si evidenzia che nel Titolo I l'importo accantonato (euro 328.313) è pari al 78 per cento dei residui mantenuti (euro 423.226, di cui euro 79.335 relativi alla competenza ed euro 343.891 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce interamente alla Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati." Nel titolo III l'importo accantonato (euro 37.995) è pari al 34 per cento dei residui mantenuti (euro 113.280, di cui euro 72.676 relativi alla competenza ed euro 40.604 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce interamente, alla Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni."

L'Ente, nell'esercizio 2020, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari al 85 per cento e al 28 per cento ed a residui rispettivamente pari al 4 per cento e al 32 per cento. I residui nei due suddetti titoli rappresentano il 40 per cento di quelli totali (e quanto alla loro formazione, euro 384.494,89, ossia il 72 per cento, deriva dagli esercizi antecedenti al 2020).

La percentuale di riscossione dei crediti residui dei Titoli I e III costituisce un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione del calcolo del FCDE, direttamente collegato alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare - sostanzialmente - alla copertura del rischio di evasione.

Per gli ulteriori accantonamenti (oneri da contenzioso, aumenti contrattuali, indennità di fine mandato), l'Organo di revisione ne ha verificato la congruità rispetto alle passività potenziali probabili.

Dall'analisi del prospetto a/2 relativo al rendiconto 2020 sulle risorse vincolate, estrapolato da BDAP, si riscontra che a seguito dell'emergenza pandemica da Covid - 19, l'Ente ha vincolato risorse per euro 35.344,88 a titolo di "Fondo per l'esercizio di funzioni fondamentali."

In merito ai fondi Covid assegnati con vincolo di destinazione e non utilizzati nell'esercizio 2020 si rammenta che, ai sensi dell'art. 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020, devono essere inseriti nella parte vincolata del risultato di amministrazione per il loro eventuale utilizzo, mantenendo la destinazione originaria, nell'esercizio 2022. Da ultimo, l'articolo 13 del

d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le risorse assegnate agli enti a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti nonché le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate dagli enti anche nell'anno 2022. Al riguardo, si ricorda che le risorse in parola si considerano utilizzate, ai fini della certificazione di cui al comma 3, del predetto articolo 13, del d.l. n. 4 del 2022, se impegnate entro il 31 dicembre 2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti, ovvero se a valere sulle stesse sia stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale).

La Sezione ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile, nonché determinante per preservare la gestione finanziaria da potenziali squilibri di competenza e di cassa. Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'Organo di revisione sulla necessità di una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio della prudenza.

#### 4. Analisi della liquidità.

In riferimento alla gestione della liquidità, l'Ente in entrambi gli esercizi non ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria o ad anticipazioni di liquidità ex d.l. n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti e non ha utilizzato entrate vincolate in termini di cassa per finanziare spese correnti. Inoltre, nel conto del tesoriere al 31/12/2020 non sono indicati pagamenti per azioni esecutive. La situazione del fondo di cassa, coincidente tra scritture contabili dell'Ente e conto del tesoriere, risulta essere la seguente:

Gestione di cassa (competenza e residui)

|                        | 2018       | 2019       | 2020       |
|------------------------|------------|------------|------------|
| FONDO CASSA al 31.12   | 497.707,36 | 665.901,42 | 857.104,73 |
| Di cui cassa vincolata | 204.636,05 | 466.284,48 | 418.143,40 |

Fonte: dati sistema ConTe

Nel biennio in esame il fondo di cassa rispetto all'importo dell'esercizio 2018 è quasi raddoppiato, passando da 497.707,36 (di cui 204.636,05 vincolati) a 857.104,73 (di cui 418.143,40 vincolati).

Si osserva che la cassa vincolata si determina come differenza fra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre di ogni anno e la somma del fondo pluriennale vincolato con i residui passivi relativi a capitoli vincolati; le entrate vincolate sono, peraltro, solo quelle rientranti - come pure sottolineato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 31/2015 - nella tipologia di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) T.U.E.L. (es. somme vincolate

derivanti da trasferimenti da Stato, Regione, Ue, amministrazioni pubbliche, le entrate e spese vincolate *ex lege* come le sanzioni al codice della strada per la quota del 50%, le somme da alienazioni per la quota del 10%, ecc.).

A tale proposito, questa Sezione sottolinea che la quantificazione del fondo di cassa vincolato è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate a fronte delle quali è stato già realizzato il relativo incasso. Pertanto, si raccomanda all'Ente il monitoraggio della cassa vincolata, sia in termini di quantificazione che di reintegro della quota eventualmente utilizzata per spese di carattere generale.

## 5. Analisi dei residui

In riferimento all'analisi della gestione dei residui, l'Organo di revisione nella relazione al rendiconto ha precisato che l'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 e 2020.

Per quanto concerne la gestione dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2020, nella tabella successiva viene evidenziata la composizione distinta per anno di provenienza.

Residui attivi e passivi detenuti al 31/12/2020

|  | 2017 e precedenti | 2018             | 2019              | 2020              | Totale              |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 147.970,55        | 28.566,46        | 167.354,29        | 79.335,02         | 423.226,32          |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 7.644,01          | 10.472,02        | 8.464,73          | 4.987,97          | 31.568,73           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 25.386,93         | 1.763,00         | 13.453,66         | 72.676,13         | 113.279,72          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 80.894,59         | 0,00             | 83.624,09         | 502.088,40        | 666.607,08          |
| Titolo 6 - Accensione prestiti   | 74.121,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 74.121,00           |
| Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 4.222,70          | 4.199,78         | 8.309,30          | 9.170,00          | 25.901,78           |
| <b>Totale Residui attivi</b>   | <b>340.239,78</b> | <b>45.001,26</b> | <b>281.206,07</b> | <b>668.257,52</b> | <b>1.334.704,63</b> |
| Titolo 1 - Spese correnti  | 54.463,96         | 35.646,36        | 91.481,04         | 235.932,99        | 417.524,35          |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale   | 24.580,81         | 2.147,20         | 374.152,80        | 625.103,18        | 1.025.983,99        |
| Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro                          | 16.995,27         | 7.855,94         | 8.606,00          | 7.800,00          | 41.257,21           |
| <b>Totale Residui passivi</b>  | <b>96.040,04</b>  | <b>45.649,50</b> | <b>474.239,84</b> | <b>868.836,17</b> | <b>1.484.765,55</b> |

Fonte: Relazione di gestione 2020

Nella precedente deliberazione relativa ai rendiconti 2015/2018 questa Sezione aveva già evidenziato difficoltà di riscossione in relazione ad alcune entrate proprie, difficoltà che, anche negli esercizi in analisi, non risultano superate e di cui si dà evidenza nei prospetti sotto

riportati.

Residui da specifiche entrate proprie

|                                    | Residuo Attivo al 2018 | FCDE    | Percentuale di accantonamento | Residuo attivo al 2019 | FCDE   | Percentuale di accantonamento | Residuo attivo al 2020 | FCDE    | Percentuale di accantonamento |
|------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|------------------------|--------|-------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|
| Tarsu - Tia -Tari                  | 198.266                | 148.028 | 75                            | 127.585                | 76.392 | 60                            | 259.037                | 245.921 | 95                            |
| Fitti attivi e Canoni patrimoniali | 21.581                 | 16.669  | 77                            | 22.145                 | 20.776 | 94                            | 23.000                 | 21.569  | 94                            |

Fonte: Relazione del revisore 2019 - 2020

Anche per quanto riguarda il recupero dell'evasione tributaria l'Ente presenta la seguente situazione:

Recupero evasione tributaria

|                       |         | FCDE   | Percentuale di accantonamento |
|-----------------------|---------|--------|-------------------------------|
| Residui al 31/12/2019 | 137.244 | 86.924 | 63                            |
| Residui al 31/12/2020 | 128.676 | 82.392 | 64                            |

Fonte: Relazione del revisore 2019-2020

A tale proposito, anche il Revisore, nella Relazione al rendiconto 2020, afferma che: *“si evidenzia la presenza di incertezze significative in merito alla gestione dei residui, dalla quale si rileva la certificata perdurante incapacità di riscossione dell'ente, che rischia di trasformarsi entro breve termine in incapacità di fronteggiare in maniera tempestiva le obbligazioni assunte...”*.

La Sezione, di conseguenza, non può non richiamare quanto aveva già evidenziato nella precedente deliberazione n. 27/2021/PRSE in merito alla necessità di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione potesse essere prevista con un ragionevole grado di certezza. Il mantenimento nel conto del bilancio di residui attivi inesigibili incide sull'attendibilità del risultato di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo, che può risultare sussistente solo sotto il profilo contabile (art. 187 del Tuel). In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi risalenti nel tempo che potrebbero essere di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie finalizzate al loro progressivo esaurimento.

Tenuto conto che l'anno 2020 è stato fortemente caratterizzato dall'emergenza pandemica da Covid-19, con la conseguente sospensione delle varie procedure di riscossione, si raccomanda all'Ente di monitorare costantemente l'iter amministrativo-contabile del recupero delle somme dovute. In particolare, si raccomanda di utilizzare tutti gli strumenti concessi dalla legge per il recupero dei crediti pregressi e di porre massima attenzione ai termini di prescrizione al fine di ottimizzare la capacità di riscossione dei residui attivi.

Si ricorda che i principi contabili vigenti prevedono l'accertamento integrale di tutte le entrate e al tempo stesso la neutralizzazione degli effetti negativi della potenziale mancata riscossione tramite l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Il rispetto formale degli accantonamenti richiesti per sterilizzare le entrate accertate e non incassate mostra in maniera evidente le difficoltà evidenziate in merito alla capacità di riscossione che, oltretutto appaiono consolidate e risalenti.

Nella contabilità armonizzata, infatti, tale fondo mira a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione.

La Sezione si riserva di verificare, per i futuri esercizi, l'evoluzione dei residui, con particolare riferimento alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.

#### **6. Tempestività dei pagamenti.**

In merito al rispetto della disciplina relativa alla tempestività dei pagamenti, il Revisore, nella propria relazione, sottolinea che nell'esercizio 2020 non sono state adottate le misure organizzative per garantire il puntuale pagamento delle somme. Il Revisore dichiara che questo ritardo nei pagamenti dipende, per quanto già evidenziato nel paragrafo precedente, dalla *“tardività cronica con la quale si procede abitualmente ad esercitare (o non esercitare) le dovute attività di recupero dei crediti e dell'emissione degli accertamenti per le imposte ed i tributi propri dell'ente.”*

Questa Sezione prende atto che il Comune ha regolarmente pubblicato sul proprio sito, per l'esercizio 2020, nell'apposita sezione *“Amministrazione trasparente”*, il valore dell'indice di tempestività dei pagamenti che risulta pari a 54 giorni e il dato relativo all'ammontare dei debiti al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Non risulta, invece, pubblicato il valore dell'indice relativo all'esercizio 2019, che in base ai dati presenti in BDAP, confermati nella relazione del Revisore, risulta essere pari a 106 giorni.

In merito al rispetto dei termini di legge in materia di tempi di pagamento si rammenta che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (art. 183, comma 8 TUEL). Con riferimento a tanto, peraltro, la Sezione ricorda che, a partire dall'esercizio 2021, incombono accantonamenti obbligatori sugli

Enti che non rispettano i tempi medi di pagamento e non riducono in maniera congrua il debito residuo. L'art. 1, comma 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855, della legge n. 160 del 2019) ha introdotto, a partire dal 28 febbraio 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, prevedendo la creazione di uno specifico "Fondo di garanzia dei debiti commerciali", quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli Enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti.

## 6. Spese di rappresentanza

In relazione alle spese di rappresentanza, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011, risultano regolarmente trasmessi a questa Sezione i prospetti degli esercizi 2019 e 2020 dai quali risulta una spesa pari a zero euro.

Dal sito istituzionale e dalla documentazione agli atti, tuttavia, non risulta adottato un regolamento interno per le spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000. Al riguardo non può, dunque, che ribadirsi quanto già affermato in merito nella precedente deliberazione di questa Sezione sulla necessità di una sua pronta adozione.

## 7. Organismi partecipati

L'Ente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 27 dicembre 2021, ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2020 ex art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017, dalla quale risultano in capo al Comune le seguenti partecipazioni societarie:

| Denominazione società   | Tipo di partecipazione | Attività svolta  | % Quota di partecipazione |
|---|------------------------|--|---------------------------|
| A.C.A. s.p.a. <i>in house providing</i>                               | Diretta                | Gestione ciclo delle acque nell'ATO Pescara n. 4 (Ente d'Ambito Territoriale n. 4)   | 1,45                      |
| Ambiente s.p.a.   | Diretta                | Servizio smaltimento rifiuti, ivi compresa la realizzazione degli impianti, la raccolta differenziata, la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi e dei fanghi di depurazione di derivazione di scarichi civili e la gestione dei servizi di igiene ambientale nel territorio dei comuni soci | 0,28                      |
| Pescara Innova s.r.l.   | Diretta                | Gestione servizi di informativa nel territorio pescarese   | 1,00                      |
| ' GAL' Terre Pescaresi - Società consortile a responsabilità limitata | Diretta                | Programmazione e pianificazione progetti di sviluppo delle risorse in aree rurali  | 0,05                      |

Anche per il 2020 l'Ente non prevede nuovi esiti al processo di revisione ordinaria per le partecipazioni possedute al 31 dicembre 2020 e conferma quanto previsto nella precedente delibera n. 1 del 20 marzo 2019, statuente il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le società "A.C.A. s.p.a." e "Ambiente s.p.a." e l'alienazione delle quote societarie detenute in Pescara Innova s.r.l e 'GAL' Terre Pescaresi s.c. a r.l. Le società, per le quali è previsto il mantenimento delle partecipazioni, registrano entrambe nell'esercizio 2020 un utile d'esercizio.

La Sezione evidenzia che, in base alla modifica normativa prevista dall'art. 1 comma 724 della legge n. 145 del 2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), le disposizioni relative all'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 in tema di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche non si applicano ai gruppi di azioni locali (Gal). Di conseguenza non si rende necessario inserire la società Terre Pescaresi nel piano di razionalizzazione approvato con delibera del Consiglio comunale n. 21 del 20 dicembre 2019.

Inoltre, l'Organo di revisione nella relazione al rendiconto ha dichiarato che: *"è stata effettuata la conciliazione sostanziale dei rapporti creditor e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, asseverandone gli importi per quanto di sua competenza, dato che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma,6, lett. j), d.lgs. n.118/2001 riportano i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, pur non recando l'asseverazione, oltre che del presente Organo di revisione, anche dell'organo di controllo dei relativi enti e società controllati e partecipati, corrispondono alle scritture contabili dell'ente"*.

La Sezione rammenta che l'obbligo - sancito dall'art. 6 comma 4, del decreto legge n. 95/2012 - di allegare al rendiconto, a partire dall'esercizio finanziario 2012, una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione (del comune e della società partecipata) risponde ad una prassi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell'ente locale e della partecipata (Corte costituzionale n. 239/2012). L'obiettivo della norma è quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze (Corte dei conti, Sez. Lombardia, parere 479/2013). A tal proposito, questa Sezione rileva che la disposizione ex art. 6, comma 4 del decreto-legge n. 95 del 2012 ha come obiettivo di porre un freno al disallineamento delle poste debitorie e creditorie nei bilanci degli organismi partecipati e dell'ente pubblico controllante. Conseguentemente, la Sezione, nel ribadire la necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte sia dell'organo di revisione dell'ente territoriale e sia di quello dell'organismo partecipato, al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire la piena

attendibilità dei dati, raccomanda all'Ente di adoperarsi per il futuro al fine di assicurare il completo adempimento dell'obbligo normativo in argomento, del quale costituisce necessario corollario il rispetto della tempistica di acquisizione dei dati, in relazione alle finalità informative della relazione sulla gestione allegata al rendiconto di cui la nota crediti/debiti è componente necessaria per una migliore comprensione dei dati contabili, a beneficio del Comune (Corte dei conti, Sez. Lombardia - delib. n. 209/2018).

Circa le dismissioni in programma, va sottolineata la necessità che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace, evitando che si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi per il Comune. In particolare, sulla tematica dell'eccessiva durata della procedura di liquidazione, rilevata l'assenza nella vigente normativa di uno specifico termine per la chiusura della suddetta procedura, si evidenzia come, in ogni caso, vadano evitate operazioni che si pongano in contrasto con la *ratio* della liquidazione stessa. A tal proposito si richiama quanto affermato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 del 2/12/2020), secondo cui: *“L'eccessivo prolungamento temporale, oltre a porsi in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria (tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell'eventuale fondo patrimoniale residuo), non permette di completare l'effettiva attuazione dei processi di revisione in esame, aventi fonte, per le società pubbliche, nell'esigenza di perseguire obiettivi di carattere generale che trascendono gli interessi dei singoli soci (può farsi rinvio ai principi di tutela della concorrenza e del mercato e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, esplicitati dall'art. 1 del d.lgs. n. 175 del 2016)”*.

## 8. Debiti fuori bilancio.

In riferimento alla procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, l'Organo di revisione ha rilevato nelle relazioni ai rendiconti 2019 e 2020 il riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per sentenze esecutive ai sensi dell'articolo 194 lettera a) per i seguenti importi:

*Debiti fuori bilancio 2019-2020*

|   | 2019             | 2020             |
|---|------------------|------------------|
| Articolo 194 T.U.E.L:   |                  |                  |
| - lettera a) - sentenze esecutive                                 | 16.165,87        | 58.129,66        |
| - lettera b) - copertura disavanzi                                |                  |                  |
| - lettera c) - ricapitalizzazioni                                 |                  |                  |
| - lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza      |                  |                  |
| - lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa |                  |                  |
| <b>Totale</b>   | <b>16.165,87</b> | <b>58.129,66</b> |

Fonte: Relazioni dell'Organo di revisione 2020



L'Organo di revisione nel parere attesta che i relativi atti sono stati regolarmente trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti, secondo quanto disposto dall'articolo 23, comma 5 della legge n. 289 del 2002 e che tali debiti sono stati finanziati con entrate correnti.

Il Revisore, nella relazione al rendiconto 2020, ha inoltre specificato che, dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto, sono stati segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 66.754,17. A tale proposito, il Revisore ha evidenziato che una delle maggiori criticità rilevate è proprio *“il tardivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio risalenti nel tempo con il conseguente sfalsamento dei risultati ottenuti nei vari esercizi per trascinamento e violazione del principio di competenza.”*

In via preliminare occorre ricordare che il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta al di fuori delle norme di contabilità pubblica che regolano i procedimenti di spesa degli Enti locali. L'esistenza di tali passività comporta, inevitabilmente, che le esigenze di spesa dell'Ente risultino superiori rispetto ai finanziamenti stanziati, con la conseguente necessità, al fine di ripristinare l'equilibrio di bilancio, di reperire ulteriori mezzi di copertura.

L'articolo 194 del Tuel individua, in modo tassativo, le tipologie di debiti fuori bilancio e le relative procedure di riconoscimento; ciò, tuttavia, non esonera l'Ente dal definire una programmazione delle entrate e delle spese nel rispetto dei principi e delle regole contabili che disciplinano la formazione del bilancio. In applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio del bilancio, l'Ente, senza attendere l'adempimento annuale previsto dall'articolo 193 del Tuel, ha l'obbligo di adottare tempestivamente i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di oneri aggiuntivi che potrebbero determinare danno erariale. L'Amministrazione, quindi, deve provvedere immediatamente al finanziamento del debito riconosciuto e al relativo pagamento. L'esatta individuazione e quantificazione dei debiti fuori bilancio nel corso dell'esercizio finanziario costituisce, pertanto, un preciso dovere dell'Organo consiliare, il quale è stato investito dal legislatore dell'obbligo di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e, in quella sede, di verificare se la sussistenza di debiti fuori bilancio possa, in qualche modo, incidere negativamente sulla situazione finanziaria o alterare i risultati di competenza. Ulteriore funzione svolta dalla delibera consiliare è l'accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo, con le conseguenziali ed eventuali responsabilità; al riguardo, questa funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, legge n. 289 del 2002) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio.

La formazione di debiti fuori bilancio costituisce indice della difficoltà dell'Ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dal Tuel.

Quando il fenomeno assume dimensioni rilevanti e reiterate in più esercizi finanziari è presumibile che gran parte dei debiti fuori bilancio sia riconducibile: alla incapacità di porre in essere una corretta politica di programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese, alla possibile sottostima degli stanziamenti di bilancio rispetto alle effettive necessità di spesa, ovvero al fine di garantire i vincoli del pareggio e degli equilibri interni. Si raccomanda, pertanto, all'Ente, di realizzare tutte le azioni necessarie a rimuovere le cause che determinano la formazione di debiti fuori bilancio. Si ricorda, altresì, che a seguito della riforma contabile attuata dal d.lgs. n. 118 del 2011, per escludere l'emersione di debiti occulti e pregressi, come pure i ritardi nei pagamenti, ai sensi del riformato articolo 183, comma 8, del Tuel, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni di spesa ha l'obbligo di accertarsi che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; l'eventuale violazione del predetto obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Questa Sezione invita l'Amministrazione comunale ad un'attenta ricognizione e valutazione delle potenziali passività, già presenti oppure al rischio di insorgenza, ponendo sotto tutela gli equilibri del bilancio mediante accantonamenti specifici nei fondi rischi, al fine di garantire una sana e corretta gestione finanziaria.

#### **10. Parametri di deficitarietà**

Le difficoltà nella gestione dei debiti fuori bilancio determinano nell'esercizio 2020 il mancato rispetto dei correlati parametri di deficitarietà strutturali, quali P6 (Debiti riconosciuti e finanziati) e P7 (Debiti in corso di riconoscimento, più Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento).

L'articolo 242, comma 1, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. p) del d. l. n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, prevede che: *“sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.”*

Occorre sottolineare che il mancato rispetto anche di uno solo dei parametri, costituisce un “campanello di allarme” sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria e pur non rendendo l'Ente strutturalmente deficitario, costituisce una criticità che richiede l'adozione di concrete misure correttive.

#### **11. Trasparenza**

In merito all'obbligo di pubblicazione dei documenti previsto dalla normativa vigente, il

Revisore, nella relazione al rendiconto 2020, fa presente quanto segue: "...si rilevano ancora pubblicazioni parziali degli atti obbligatori e con tempistiche non conformi; inoltre, si segnala che il sito non è adeguato agli standard di sicurezza https, ma utilizza ancora http; si invita ad implementare l'Albo pretorio per una ricerca dallo storico, ovvero permettendo l'accesso a tutti gli atti emanati nel tempo e per tutte le categorie previste ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013".

La Sezione, pertanto, richiama l'Amministrazione al rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche disciplinati dal d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ed, in particolare, al rispetto degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, e dell'articolo 31 del suddetto decreto legislativo, riservandosi di monitorare, anche in relazione all'esercizio delle altre attività di controllo intestate a questa Sezione, il pieno adempimento degli obblighi di pubblicazione gravanti sul Comune.

### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

### **ACCERTA**

le criticità o le irregolarità evidenziate in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- a porre in essere azioni volte a migliorare la capacità di riscossione delle entrate e, correlativamente, la tempestività dei pagamenti;
- a compiere un adeguato controllo della politica di programmazione e di gestione dell'attività amministrativa, al fine di individuare e rimuovere le cause che determinano la costante formazione di debiti fuori bilancio;
- al rispetto degli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla normativa vigente;
- ad assicurare il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di assicurare il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riguardo anche alla gestione della cassa, alla conseguente apposizione dei relativi vincoli e alla congruità degli accantonamenti operati.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

## DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di Civitavecchia (TE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 6 aprile 2022.

L'Estensore

Bruno LOMAZZI

*f.to digitalmente*

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA